

AVVISO

Ricorso n. 1416/2020 al TAR Sicilia-sede di Palermo avverso le graduatorie per l'assegnazione dei contributi FESR 2014/2020, asse 5, azione 5.1.1.A (Mitigazione del rischio idrogeologico).

Motivi aggiunti al ricorso.

Udienza 20 luglio 2021

Ricorrente: Comune di Licodia Eubea.

Si allegano al presente avviso:

1. sunto del ricorso;
2. copia dell'ordinanza del TAR Sicilia-sede di Palermo n. 1261/2021 del 19/4/2021;
3. il ricorso originario;
4. il ricorso per motivi aggiunti;
5. indicazione nominativa di tutti i Comuni inclusi nella graduatoria sopra indicata;
6. il d.d.g. 869/2019 con allegate graduatorie.

Stato del ricorso: il ricorso è stato iscritto al numero di ruolo 1416/2020; è stato assegnato alla Terza sezione interna; l'udienza pubblica per la trattazione è fissata per il 20/7/2021.

Informazioni: si possono acquisire informazioni sullo stato del ricorso e della procedura collegandosi al sito istituzionale www.giustizia-amministrativa.it ed anche ai link <https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-sicilia-palermo> per informazioni generali e <https://www.giustizia-amministrativa.it/ricorsi-tar-palermo> per informazioni sullo stato del ricorso, inserendo il numero 1416 e l'anno 2020.

**AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA SICILIA – SEDE DI PALERMO**

Sezione interna Terza

Sunto del ricorso iscritto a ruolo al n. 1416/2020 r.g.

del Comune di Licodia Eubea (CT) rappresentato e difeso dall'avv.
Dario Sammartino del Foro di Catania

contro

l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente della Sicilia, in
persona dell'Assessore pro tempore

in impugnativa

del decreto n. 869 del 29 ottobre 2019, pubblicato per avviso sulla
G.U.R.S. del 20 dicembre 2019, con cui il Dirigente del Dipartimento
regionale dell'Ambiente ha approvato le graduatorie per l'assegnazione
dei contributi FESR 2014/2020, asse 5, azione 5.1.1.A (Mitigazione del
rischio idrogeologico), limitatamente a: a) attribuzione di complessivi
113,30 punti alle operazioni proposte dal Comune di Ravanusa n. 301,
n. 305 e n. 314; b) collocazione nella graduatoria nell'ordine fissato
dall'atto stesso, con il punteggio di 113,30 del Comune ricorrente e
degli altri sopra indicati;

- del verbale della seduta, svolta il 29 agosto 2019, della Commissione
di valutazione, limitatamente ai capi in cui ha attribuito il punteggio
complessivo ulteriore di 45 punti ciascuno, per un totale di 113,30, alle
operazioni proposte dal Comune di Ravanusa n. 301, n. 305 e n. 314;
dell'elenco rimodulato delle operazioni, che è stato composto dalla
Commissione a seguito dell'attività di riesame;

- del verbale delle operazioni di sorteggio, effettuato in data 9 ottobre 2019 tra gli stessi Comuni, lì individuati come gruppo VII.

Fatto

- il Comune ricorrente ha partecipato all'avviso per il programma FESR 2014/2019, asse 5, azione 5.1.1.A, in particolare per la sottoazione Mitigazione del rischio idrogeologico, approvato con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Ambiente n. 560 del 3 luglio 2017;

- nella graduatoria provvisoria adottata con d.d.g. n. 478/2019, i progetti da esso presentati erano stati così classificati:

al numero progressivo 43 l'operazione n. 192;

al numero progressivo 44 l'operazione n. 208;

al numero progressivo 45 l'operazione n. 215.

- queste operazioni sono state raggruppate nella posizione in graduatoria "36", insieme a tutte quelle dal numero 43 al numero 48 con lo stesso punteggio di 113,30;

- il 26 luglio 2019 il Comune di Ravanusa (AG) ha presentato un reclamo relativo alle operazioni numeri 293, 297, 301, 305 e 314;

- tale reclamo è stato esaminato dalla Commissione di valutazione, nella seduta del 6 agosto 2019 ed è stato respinto perché non ha addotto alcun "elemento integrativo ai contenuti già valutati in sede di attribuzione del punteggio";

- il 5 agosto lo stesso Comune aveva inviato altri reclami sulle stesse operazioni;

- tali nuovi reclami sono stati esaminati nella seduta del 26 agosto 2019

e sono stati parzialmente accolti;

- in particolare alle 301, 305 e 314 sono stati attribuiti ulteriori 45 punti ciascuna: 22,5 punti per la voce “popolazione a rischio diretto” 22,5 per

la voce “riduzione del numero delle persone a rischio diretto”;

- per l’effetto alle tre operazioni è stato assegnato il punteggio di 113,30 – lo stesso del Comune ricorrente e di quelli che erano nella posizione “36”;

- si è proceduto quindi ad un sorteggio, effettuato nella seduta del 9 ottobre 2019;

- il sorteggio è stato effettuato tra gruppi di operazioni, ciascuno con lo stesso punteggio;

- le operazioni del Comune ricorrente sono state inserite nel gruppo VII;

- l’operazione 301 del Comune di Ravanusa non è stata inserita nel gruppo VII al fine del sorteggio;

- le operazioni del Comune ricorrente sono state collocate – presumibilmente all’esito del sorteggio – ai numeri 47 (operazione 215), 50 (operazione 208) e 51 (operazione 185);

- l’operazione 301 del Comune di Ravanusa è stata collocata al numero 42, la 305 al numero 46, la 314 al numero 49;

- con d.d.g. n. 869/2019 è stata approvata la graduatoria finale;

- in particolare è stato approvato l’allegato A1, cioè la “Graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e ammesse ma non finanziate per carenza di fondi”;

- in detto allegato A1 sono state ammesse a finanziamento le operazioni

sino al numero progressivo 45.

- quelle del Comune ricorrente sono state collocate – presumibilmente all’esito del sorteggio – ai numeri 47 (operazione 215), 50 (operazione 208) e 51 (operazione 185).

- l’operazione 301 del Comune di Ravanusa è stata collocata al numero 42, la 305 al numero 46, la 314 al numero 49.

Motivi del ricorso

Gli atti sopra indicati sono stati impugnati per i seguenti motivi:

A) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l.r. n. 7/2019 e dei principi in tema di impugnazioni. Violazione del bando. Eccesso di potere per sviamento.

I “secondi” reclami del Comune di Ravanusa non potevano essere esaminati perché il reclamante aveva consumato il suo potere d’impugnazione con il primo, che era stato esaminato nel merito.

Peraltro il termine di proposizione del reclamo era stato posto a presidio del principio della parità di trattamento tra i concorrenti, e così essa è stata elusa;

B) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 9 l.r. n. 7/2019. Violazione del bando. Eccesso di potere per sviamento.

In subordine al motivo precedente, gli atti impugnati sono illegittimi perché a conclusione del riesame delle posizioni a seguito dei reclami, non è stato adottato un atto generale e riassuntivo delle graduatorie risultanti, ma solo dei non meglio precisati elenchi, menzionati nel quarto capoverso della pagina 8 del d.d.g. n. 869/2019.

C) Violazione del bando. Eccesso di potere per difetto dei presupposti

di fatto e di diritto.

In ulteriore subordine si osserva che il riconoscimento del maggiore punteggio alle operazioni 301, 305 e 314 del Comune di Ravanusa di 22,5 punti per la voce “popolazione a rischio diretto” e di altri 22,5 per la voce “riduzione del numero delle persone a rischio diretto”, non appare sorretto dalla documentazione che questo allegò alle relative domande di partecipazione.

Prima decisione del TAR

Con ordinanza n. 1041/2020 reg.prov.cau. del 30/10/2020 il T.A.R. ha:

- 1) rigettato la domanda di sospensione;
- 2) ha fissato l’udienza pubblica di trattazione nel merito del ricorso del 13 aprile 2021;
- 3) onerato il ricorrente a integrare il contraddittorio con tutti i soggetti i cui progetti sono inseriti nell’allegato A1 “graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e ammesse ma non finanziate per carenza di fondi” del decreto n. 869 del 29 ottobre 2019;
- 4) disposto che l’integrazione mediante la pubblicazione, per la durata di trenta (30) giorni, sui siti web istituzionali del PO FESR Sicilia 2014-2020 www.euroinfosicilia.it e del Dipartimento regionale dell’ambiente così come indicati nel bando dell’Assessorato Territorio e Ambiente resistente, di un apposito avviso contenente:
 - a) copia dell’ordinanza e di un sunto del ricorso;
 - b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi;
 - c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della

giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile.

Motivo aggiunto

A seguito dell'accesso integrale ai documenti presentati dal Comune di Ravanusa è stato proposto il seguente motivo aggiunto.

D) Violazione del bando. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto.

Il Comune di Ravanusa non ha documentato effettivamente il numero degli abitanti a rischio e quelli che sarebbero stati protetti dopo la realizzazione delle opere per le quali si è chiesto il finanziamento.

Si è limitato a dichiarare dei numeri ed a rinviare per la dimostrazione all'allegato 1 che, però, non contiene alcunché in proposito.

Non solo: anche le mere dichiarazioni sono di per sé inattendibili perché contraddittorie tra quanto riportato negli allegati "h" e quanto negli "h.4)". Infatti:

- negli allegati "h" la popolazione è stata indicata nei seguenti valori: 1.117 per l'operazione 301; 300 per l'operazione 305; 260 per l'operazione 314;

- negli allegati "h.4) schede punteggi" si leggono i seguenti valori: 301 per l'operazione 301; 349 per l'operazione 305; 434 per l'operazione 314

Correttamente la Commissione non aveva attribuito il punteggio per le voci in discorso: in effetti non avrebbe neanche potuto calcolarlo, considerata la contraddittorietà delle dichiarazioni. Infatti secondo il bando il punteggio variava in funzione della popolazione a rischio e poi

protetta.

Ed invece a seguito dei secondi reclami la Commissione ha attribuito il punteggio.

Ma i secondi reclami non contengono alcun elemento utile per documentare il numero degli abitanti interessati dagli interventi.

Seconda decisione del T.A.R.

All'esito dell'udienza del 14 aprile 2021 il T.A.R. ha adottato l'ordinanza n. 1261/2021 reg.prov.cau. del 19/4/2021 con cui ha:

- a) rinviato la trattazione all'udienza del 20 luglio 2021 per rispettare i termini a difesa delle controparti;
- b) disposto l'integrazione del contraddittorio anche sul motivo aggiunto mediante notifica per pubblici proclami con le stesse modalità già disposte con la precedente ordinanza n. 1041/2020 reg.prov.cau. del 30/10/2020.

Indicazione dei controinteressati

Sono stati individuati dal T.A.R. in tutti i soggetti i cui progetti sono inseriti nell'allegato A1 "graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e ammesse ma non finanziate per carenza di fondi" del decreto n. 869 del 29 ottobre 2019.

Stato del procedimento

Il ricorso è pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia-sede di Palermo. Gli è stato assegnato il numero di ruolo 1416/2020. È stato assegnato alla Terza Sezione interna.

L'udienza per la trattazione del ricorso è stata fissata per il 20 luglio 2021.

Si possono acquisire informazioni sullo stato del ricorso e della procedura collegandosi al sito istituzionale www.giustiziaamministrativa.it ed anche alla pagina <https://www.giustiziaamministrativa.it/ricorsi-tar-palermo> inserendo il numero 1416/2020.

Pubblicazione

Il presente sunto è pubblicato per la durata di trenta (30) giorni, sui siti web istituzionali del PO FESR Sicilia 2014-2020 www.euroinfosicilia.it (<https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-sicilia-2014-2020/>) e del Dipartimento regionale dell'ambiente (http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaSutturaRegionale/PIR_Assessoratoregionaledelterritorioedellambiente/PIR_DipTerritorioAmbiente/PIR_Areetematiche/PIR_AltriContenuti/PIR_POFesr_2014_2020).

Unitamente al presente sunto sono pubblicati:

- copia dell'ordinanza n. 1261/2021 reg.prov.cau. del 19/4/2021 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede di Palermo, Sezione interna Terza, ricavata dall'avviso di segreteria;
- il ricorso estratto dal fascicolo informatico n. 1416/2020;
- il ricorso per motivi aggiunti estratto dal fascicolo informatico n. 1416/2020;
- l'elenco nominativo dei comune inseriti nell'allegato A1;
- il d.d.g. n. 869 del 29 ottobre 2019 che riporta anche l'allegato A1, graduatoria definitiva delle operazioni ammesse finanziabili e non finanziabili azione 5.1.1.A (Mitigazione del rischio idrogeologico).